SCHEMA N. NP/3596
DEL PROT. ANNO 2016

N. 202
IN DATA 11/03/2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3373 del 11/03/2016

OGGETTO : Approvazione modifiche al "Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure", ex DGR n. 779 del 20/06/2014. Proponente: APM TERMINALS Vado Ligure S.p.A. (V136-216).

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI		VOTI ESPRESSI		
				FAVOR.	ASTEN	CONTR.
X		Giovanni Toti	- Presidente	X		
X		Sonia Viale	- Vice Presidente	X		
X		Giovanni Berrino	- Assessore	X		
X		Ilaria Cavo	- Assessore	X		
X		Giacomo Raul Giampedrone	- Assessore	X		
X		Stefano Mai	- Assessore	X		
X		Edoardo Rixi	- Assessore	X		
X		Marco Scajola	- Assessore	X		
8				8		

RELATORE alla Giunta Giacomo Raul Giampedrone e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Monica Limoncini, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 7 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
11/03/2016 (Dott. Monica Limoncini)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE E SERVIZI GIUNTA
P. ..... C. ..... C. .....
L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)

CODICE PRATICA :

V136-216

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N..... NP/3596
DEL PROT. ANNO.....2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio
Valutazione impatto ambientale - Settore

OGGETTO : Approvazione modifiche al "Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure", ex DGR n. 779 del 20/06/2014. Proponente: APM TERMINALS Vado Ligure S.p.A. (V136-216).

DELIBERAZIONE	**N.**	202 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN DATA 11/03/2016

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la D.G.R. n. 779 del 20/06/2014, che ha approvato il Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure nell'ambito della realizzazione della nuova piastra Multifunzionale prevista dal Piano Regolatore Portuale di Savona - Vado Ligure (SV);

DATO atto che il citato Protocollo di conferimento di terre e rocce è stato redatto dalla società APM TERMINALS Vado Ligure S.p.A. in attuazione di specifiche prescrizioni fissate nel decreto n. 3927 del 9/10/2013 che, nel definire la procedura di verifica screening sul progetto dell'opera provvisoria costituita dal cantiere per la costruzione di cassoni nell'ambito della realizzazione della nuova piastra Multifunzionale prevista dal Piano Regolatore Portuale di Savona -Vado Ligure (SV), ne escludeva l'assoggettamento a VIA;

CONSIDERATO che:

- in data 28/10/2015 con nota assunta a protocollo n. PG/2015/187839 l'APM Terminals S.p.A. ha trasmesso, alla Regione una proposta di modifica al citato Protocollo, sostitutiva di quella pervenuta con nota assunta a protocollo PG/2015/143310 del 07/08/2015;
- le proposte di modifica sono volte a consentire la gestione relativamente a tutti i materiali usati in sostituzione di materiali di cava, sia nel cantiere di costruzione dei cassoni della nuova piattaforma in testa alla diga foranea del bacino portuale di Vado Ligure, sia nelle opere di scavo dei cassoni stessi, "e provenienti dall'esterno dei relativi cantieri" anziché, come precedentemente indicato, limitato ai materiali di scavo relativi ai lavori di variante della SS1 – Aurelia bis;
- le suddette proposte di modifica attengono, in particolare, ai punti 3, 4, 5 e 7 del Protocollo di gestione, da modificare come segue:
  i. il Punto 3 è sostituito dal seguente:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Natalia Grifoglio) 23/02/16

Data - IL SEGRETARIO
11 MAR. 2016

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE ESECUZIONI GIUNTA
L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Gin...)

CODICE PRATICA
V136-216

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

"3) Il test di cui al punto 2) sarà eseguito con le frequenze e modalità delle più frequenti verifiche di qualità previste nel Piano di Utilizzo (o nelle documentazioni ai sensi del citato articolo 41 bis) e dovrà documentare la conformità ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, come modificato dal DM 5 Aprile 2006 n°186, con l'esclusione dei cloruri e i solfati, che sono da considerare sostanze irrilevanti, vista l'elevata concentrazione delle stesse esistente naturalmente nell'ambiente marino. In caso di materiali trasferiti quali "sottoprodotti" di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 il test di cessione sarà eseguito in numero di uno per ogni partita omogenea e comunque uno ogni 5.000 mc (o frazione) di terreni conferiti, qualora partite omogenee dovessero eccedere tale quantità, intendendo che potranno essere accettati quei materiali che, pur presentando contenuto di sostanze presenti in quantità che producono superamento del limite indicato dal D.M. 05/04/06 n. 186 (soprattutto se il test viene eseguito a seguito di una spinta macinazione del campione che ne aumenta la superficie di reazione), sia dimostrato che l'elemento oggetto del superamento costituisca il fondo naturale del materiale e sia naturalmente presente anche nel sito di destinazione.";

ii. il Punto 4 è sostituito dal seguente:

"4) dovrà inoltre essere documentato che il contenuto di materiali di origine antropica frammisti nel suolo e nel sottosuolo in situ e il calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), miscele cementizie e additivi utilizzati nello scavo non eccedano complessivamente il 20 percento (in peso) del totale del materiale oggetto del conferimento. A tal fine:

a) La quantità di materiali di riporto di origine antropica preesistente sarà determinata su ogni singola partita omogenea, mediante un campionamento rappresentativo dell'intera partita, da cui si generi un campione medio di almeno 100 kilogrammi; detto campione sarà sottoposto a vagliatura con benna vagliante ed eventuale separazione manuale dei materiali di origine antropica, e successivamente si provvederà al confronto tra il peso della frazione contenente i materiali antropici rispetto al peso totale della vagliatura;

b) Per il materiale antropico aggiunto in fase di scavo, per ogni fase di scavo, verrà calcolato, sulla base delle modalità esecutive dello scavo previste a progetto, il rapporto (in peso) tra il materiale antropico da utilizzare e la somma di tale materiale antropico più il terreno da escavare nella fase (per fase di scavo si intende il ciclo di lavorazioni che parte dal consolidamento e termina prima del successivo consolidamento); la verifica di cui al presente punto andrà effettuata prima dell'inizio dei conferimenti e, eventualmente, aggiornata in corso d'opera qualora le effettive modalità esecutive dello scavo differiscano da quanto previsto a progetto, in modo così significativo da rendere plausibile che il citato limite del 20% possa non essere più rispettato".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23/02/16
(Dott.ssa Natalia Grifoglio)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SEGRETARIATO CENTRALE
SERVIZI GIUNTA
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ginesi)

CODICE PRATICA
V136-216

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

iii. il Punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) i materiali conferiti dovranno rispettare i requisiti geotecnici previsti per le opere che, per quanto riguarda il riempimento della piattaforma (fuso granulometrico nell'allegata Figura 1) si ritengono, in principio, idonei a prevenire problemi di torbidità; in ogni caso per le finalità del presente protocollo, è necessario e sufficiente che, in termini granulometrici, tutti i materiali conferiti, per entrambe le opere, abbiano una frazione pelitica non eccedente l'otto percento, in peso, se posti in opera con diretta esposizione al moto ondoso, e non eccedente il 15 percento in peso, se posti in opera non in diretta esposizione la moto ondoso (esclusivamente per la piattaforma)"

d) Punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) nel caso di scavi in "pietre verdi" è vietato il conferimento di materiale che contenga amianto, in modo rilevabile, (oltre la concentrazione di 100 mg/kg, che costituisce l'ordinaria soglia di rilevabilità), a seguito degli accertamenti da eseguirsi presso il sito di produzione, in accordo al "Piano di Gestione Rischio Amianto", da applicarsi al sito di produzione o, in mancanza, secondo criteri da condividersi con gli enti preposti all'assenso per il riutilizzo delle terre dei siti di produzione."

Infine, in caso di utilizzo, per la realizzazione delle opere, di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) saranno utilizzati nel solo "Cantiere Piattaforma";

B) saranno utilizzati solo materiali originati dal trattamento di rifiuti da demolizione non pericolosi, contraddistinti dal CER 17.09.04;

C) sarà verificata la conformità ai limiti dell'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M 5 aprile 2006 n°16 con le frequenze indicate nella parte finale del precedente Punto 3) e si applicherà il precedente Punto 2);

D) sarà verificata la conformità ai requisiti di Capitolato nonché agli ulteriori requisiti della Tabella 2 allegata al Protocollo, con stessa frequenza delle verifiche previste dall'All.3 di cui al Punto C); la relativa documentazione sarà gestita come quella del test di cessione;

E) si applicherà il precedente Punto 6);

F) i materiali saranno esenti da Materiali Contenenti Amianto e comunque le concentrazioni di amianto non eccederanno la soglia di rilevabilità sopra indicata.

Ad integrazione e/o sostituzione di terre da scavo potranno essere utilizzati, nei riempimenti del "Cantiere della Piattaforma", i prodotti secondari o sfridi di cava, purché il riutilizzo sia legittimato in conformità all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. Per tali materiali si intende esclusivamente il riferimento a prodotti derivanti dalle attività di cava di rocce ornamentali, che

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23/02/16
(Dott.ssa Natalia Grifoglio)

Data - IL SEGRETARIO

possono essere ottenuti nell'ambito del processo estrattivo del prodotto ornamentale, per i quali sia certo l'impiego (richiesta di mercato) e che soddisfino i requisito tecnici per l'uso al quale verrà destinato, nonché relativi alla protezione della salute e dell'ambiente.

Per "Cantiere della Piattaforma" si intendono tutte le opere di cui al progetto oggetto del procedimento VIA conclusosi con DGR 1118/2009 e successive modifiche, integrazioni e varianti di tale progetto, incluso il riempimento dei cassoni.

Considerate le cautele individuate per la selezione del materiale da scavo, il presente protocollo non introduce ulteriori monitoraggi sull'ambiente marino costiero nella rada di Vado rispetto a quanto già previsto nell'ambito dei procedimenti di VIA per la Piattaforma e di Screening per il cantiere di costruzione cassoni.

DATO ATTO che

nel corso dell'istruttoria, con nota PG/2015/154404 del 07/09/2015, sono stati richiesti i pareri di ARPAL- Dipartimento di Savona e di Genova, nonché dei settori regionali Ecosistema costiero e ciclo delle Acque e Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti;

nelle sedute del 01/12/2015 e del 19/01/2016 il Comitato Tecnico Sezione per la VIA si è espresso in senso favorevole in ordine alle proposte di modifiche al Protocollo come sopra formulate;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche al Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure", di cui alla DGR n°779 del 20/06/2014 come sopra formulate;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1) di approvare le modifiche al Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure, di cui alla D.G.R. n. 779/2014, come di seguito indicato, fermo restando tutto quant'altro contenuto nel citato Protocollo di conferimento terre:

il Punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) Il test di cui al punto 2) sarà eseguito con le frequenze e modalità delle più frequenti verifiche di qualità previste nel Piano di Utilizzo (o nelle documentazioni ai sensi del citato articolo 41 bis) e dovrà documentare la conformità ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, come modificato dal DM 5 Aprile 2006 n°186, con l'esclusione dei cloruri e i solfati, che sono da considerare sostanze irrilevanti, vista l'elevata concentrazione delle stesse esistente naturalmente nell'ambiente marino. In

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23/02/16
(Dott.ssa Natalia Grifoglio)

Data - IL SEGRETARIO 11 MAR. 2016

caso di materiali trasferiti quali "sottoprodotti" di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 il test di cessione sarà eseguito in numero di uno per ogni partita omogenea e comunque uno ogni 5.000 mc (o frazione) di terreni conferiti, qualora partite omogenee dovessero eccedere tale quantità, intendendo che potranno essere accettati quei materiali che, pur presentando contenuto di sostanze presenti in quantità che producono superamento del limite indicato dal D.M. 05/04/06 n. 186 (soprattutto se il test viene eseguito a seguito di una spinta macinazione del campione che ne aumenta la superficie di reazione), sia dimostrato che l'elemento oggetto del superamento costituisca il fondo naturale del materiale e sia naturalmente presente anche nel sito di destinazione. ";

il Punto 4 è sostituito dal seguente:

"4) dovrà inoltre essere documentato che il contenuto di materiali di origine antropica frammisti nel suolo e nel sottosuolo in situ e il calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), miscele cementizie e additivi utilizzati nello scavo non eccedano complessivamente il 20 percento (in peso) del totale del materiale oggetto del conferimento. A tal fine:

c) La quantità di materiali di riporto di origine antropica preesistente sarà determinata su ogni singola partita omogenea, mediante un campionamento rappresentativo dell'intera partita, da cui si generi un campione medio di almeno 100 kilogrammi; detto campione sarà sottoposto a vagliatura con benna vagliante ed eventuale separazione manuale dei materiali di origine antropica, e successivamente si provvederà al confronto tra il peso della frazione contenente i materiali antropici rispetto al peso totale della vagliatura;

d) Per il materiale antropico aggiunto in fase di scavo, per ogni fase di scavo, verrà calcolato, sulla base delle modalità esecutive dello scavo previste a progetto, il rapporto (in peso) tra il materiale antropico da utilizzare e la somma di tale materiale antropico più il terreno da escavare nella fase (per fase di scavo si intende il ciclo di lavorazioni che parte dal consolidamento e termina prima del successivo consolidamento); la verifica di cui al presente punto andrà effettuata prima dell'inizio dei conferimenti e, eventualmente, aggiornata in corso d'opera qualora le effettive modalità esecutive dello scavo differiscano da quanto previsto a progetto, in modo così significativo da rendere plausibile che il citato limite del 20% possa non essere più rispettato".

il Punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) i materiali conferiti dovranno rispettare i requisiti geotecnici previsti per le opere che, per quanto riguarda il riempimento della piattaforma (fuso granulometrico nell'allegata Figura 1) si

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23/02/16
(Dott.ssa Natalia Grifoglio)

Data - IL SEGRETARIO

ritengono, in principio, idonei a prevenire problemi di torbidità; in ogni caso per le finalità del presente protocollo, è necessario e sufficiente che, in termini granulometrici, tutti i materiali conferiti, per entrambe le opere, abbiano una frazione pelitica non eccedente l'otto percento, in peso, se posti in opera con diretta esposizione al moto ondoso, e non eccedente il 15 percento in peso, se posti in opera non in diretta esposizione la moto ondoso (esclusivamente per la piattaforma)"

Il Punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) nel caso di scavi in "pietre verdi" è vietato il conferimento di materiale che contenga amianto, in modo rilevabile, (oltre la concentrazione di 100 mg/kg, che costituisce l'ordinaria soglia di rilevabilità), a seguito degli accertamenti da eseguirsi presso il sito di produzione, in accordo al "Piano di Gestione Rischio Amianto", da applicarsi al sito di produzione o, in mancanza, secondo criteri da condividersi con gli enti preposti all'assenso per il riutilizzo delle terre dei siti di produzione."

Infine, in caso di utilizzo, per la realizzazione delle opere, di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) saranno utilizzati nel solo "Cantiere Piattaforma";

B) saranno utilizzati solo materiali originati dal trattamento di rifiuti da demolizione non pericolosi, contraddistinti dal CER 17.09.04;

C) sarà verificata la conformità ai limiti dell'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M 5 aprile 2006 n°16 con le frequenze indicate nella parte finale del precedente Punto 3) e si applicherà il precedente Punto 2);

D) sarà verificata la conformità ai requisiti di Capitolato nonché agli ulteriori requisiti della Tabella 2 allegata al Protocollo, con stessa frequenza delle verifiche previste dall'All.3 di cui al Punto C); la relativa documentazione sarà gestita come quella del test di cessione;

E) si applicherà il precedente Punto 6);

F) i materiali saranno esenti da Materiali Contenenti Amianto e comunque le concentrazioni di amianto non eccederanno la soglia di rilevabilità sopra indicata.

Ad integrazione e/o sostituzione di terre da scavo potranno essere utilizzati, nei riempimenti del "Cantiere della Piattaforma", i prodotti secondari o sfridi di cava, purché il riutilizzo sia legittimato in conformità all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. Per tali materiali si intende esclusivamente il riferimento a prodotti derivanti dalle attività di cava di rocce ornamentali, che possono essere ottenuti nell'ambito del processo estrattivo del

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23/02/16
(Dott.ssa Natalia Grifoglio)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
(Dr.ssa Angela Grillo)

CODICE PRATICA
V136-216

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

prodotto ornamentale, per i quali sia certo l'impiego (richiesta di mercato) e che soddisfino i requisito tecnici per l'uso al quale verrà destinato, nonché relativi alla protezione della salute e dell'ambiente.

Per "Cantiere della Piattaforma" si intendono tutte le opere di cui al progetto oggetto del procedimento VIA conclusosi con DGR 1118/2009 e successive modifiche, integrazioni e varianti di tale progetto, incluso il riempimento dei cassoni.

Considerate le cautele individuate per la selezione del materiale da scavo, il presente protocollo non introduce ulteriori monitoraggi sull'ambiente marino costiero nella rada di Vado rispetto a quanto già previsto nell'ambito dei procedimenti di VIA per la Piattaforma e di Screening per il cantiere di costruzione cassoni.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

---------- FINE TESTO ----------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

23.2.2016

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Adriano Musitelli)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Natalia Griffoglio) 23/02/16

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su n. 8 pagine da me singolarmente firmate, È CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, 22/03/2016

L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)

CODICE PRATICA

V136-216

COD. ATTO : DELIBERAZIONE